

REGIONE del VENETO

ALBO DEI GRUPPI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Nuove procedure e direttive per l'accesso e la gestione dell'Albo (Legge Regionale n° 58/ 84, art. 10)

Articolo 1 - Premesse

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale 27 novembre 1984, n.58 e successive modificazioni e integrazioni (1), le Organizzazioni di volontariato di protezione civile presenti nel territorio della Regione del Veneto possono formulare domanda di iscrizione nell'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile (di seguito denominato sinteticamente "Albo").
2. L'Albo regionale in argomento, con riferimento alla legge regionale 13 aprile 2001, n.°11, è ripartito in ambiti di livello provinciale, al fine di facilitare l'accesso e la gestione dello stesso.
3. Le modalità di accesso all'Albo, nonché la formazione e l'aggiornamento dello stesso sono regolamentati dalle norme di seguito riportate.

Articolo 2 - Struttura dell'Albo

1. L'Albo è articolato in quattro sezioni:
Sezione A: Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
Sezione B: Gruppi Comunali di protezione civile;
Sezione C: Organizzazioni nazionali o regionali articolate in sezioni decentrate sul territorio del Veneto;
Sezione D: Coordinamenti di Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
2. Nella sezione A) possono essere inserite le singole Organizzazioni di volontariato di protezione civile non aventi le caratteristiche di cui alla sezione C) (2); tali organizzazioni sono divise su tre ambiti territoriali di intervento:
A.1) organizzazioni operanti a livello prevalentemente locale o comunale;
A.2) organizzazioni in grado di operare a livello intercomunale e provinciale;
A.3) organizzazioni in grado di operare a livello interprovinciale e regionale o superiore.
3. Nella sezione B) possono accedere i Gruppi Comunali e/o intercomunali di volontariato di protezione civile (3); l'Ente di riferimento deve prevedere e consentire l'utilizzo del Gruppo anche al di fuori

1. I riferimenti di legge sono gli articoli 10 e 22 della L.R. n.58/ 84, così come modificati dagli articoli 10 e 12 della L.R. n.17/98.
2. Principalmente ci si riferisce a organizzazioni costituite da un gruppo unitario ovvero articolato in più squadre, ma con un unico riferimento organizzativo.

3. Per "Gruppo Comunale" si intende una Organizzazione di protezione civile, con connotazioni prevalentemente operative, istituita con una specifica delibera o altro atto amministrativo dell'Ente locale; con tale atto il Gruppo - se comunale - viene posto alle dipendenze del Sindaco (legale rappresentante dello stesso) -ovvero- se intercomunale- viene stabilita la dipendenza organizzativa e operativa da una Autorità amministrativa cui è riconosciuta la funzione di coordinamento nell'ambito territoriale interessato, ferme restando le responsabilità del Sindaco, in emergenza, ai sensi della L. 225/ 92. All'interno del Gruppo Comunale, oltre a personale appartenente al volontariato, potrà esserci anche una aliquota di personale dipendente dall'Ente; tale personale mantiene, ovviamente, lo status di dipendente pubblico.

Il Gruppo Comunale gode di una propria autonomia funzionale, viene coordinato da un volontario con funzione di referente e responsabile tecnico operativo del Gruppo stesso, denominato Coordinatore Operativo. Tale Coordinatore Operativo deve essere eletto dagli stessi volontari del Gruppo: tale nomina deve essere ratificata dal Comune. Dal punto di vista gerarchico, il Coordinatore Operativo del Gruppo si raccorda con il Responsabile della Struttura comunale competente in materia di Protezione civile.

Il codice fiscale del Gruppo coincide con quello dell'Ente locale di riferimento. Tale Ente dovrà farsi carico della gestione amministrativa ed economica del Gruppo medesimo, al fine di garantire una adeguata "prontezza operativa" in relazione agli scenari di rischio ipotizzabili. L'Ente deve inoltre curare gli aspetti assicurativi e la dotazione di attrezzature operative e idonei dispositivi di protezione individuale per il personale impiegato in attività di protezione civile.

del territorio di competenza, su richiesta e/o autorizzazione della Regione e/o delle autorità competenti.

4. Nella sezione C) possono accedere le Organizzazioni nazionali o regionali strutturate in "sezioni", ovvero in articolazioni aventi analoga definizione, presenti sul territorio del Veneto, ovvero quelle dotate di una struttura di tipo federativo; la richiesta di iscrizione riguarderà sia tutte le singole "sezioni" presenti sul territorio del Veneto, sia l'organismo di coordinamento regionale (dell'organizzazione stessa); l'organizzazione nazionale o regionale iscritta deve designare un referente unico regionale quale collegamento tra la protezione civile e la struttura dell'organizzazione stessa.

5. Nella sezione D) possono accedere i "coordinamenti" di organizzazioni di volontariato con valenza comunale o intercomunale, rappresentativi di aggregazioni in ambito provinciale o comunque su significative aree del territorio regionale ove possa riconoscersi un'affinità degli scenari di rischio ipotizzabili, ovvero la rispondenza dell'aggregazione agli ambiti geografici di studio e di prevenzione dei rischi individuati dalla Giunta regionale e dalle Province, secondo criteri di competenza.

6. Si precisa che il "coordinamento" di cui alla sezione D) non è una ulteriore organizzazione di protezione civile diversa dalle varie entità costitutive: esso svolge su queste ultime un'azione di raccordo organizzativo, funzionale e logistico, grazie alla quale sia possibile conseguire migliori livelli di operatività ed efficacia nelle attività di protezione civile.

7. Nella sezione D) dell'*Albo* sono iscrivibili esclusivamente i "coordinamenti", mentre si fa rinvio alle altre sezioni per le singole Organizzazioni, aderenti al coordinamento, che sono in possesso delle caratteristiche richieste.

Articolo 3 - Specializzazioni operative

1. Al fine di garantire una migliore prontezza operativa al Sistema regionale di Protezione Civile, sono identificati anche cinque **settori operativi** che raccolgono le squadre - specializzate e logisticamente autosufficienti - presenti all'interno delle varie Organizzazioni di volontariato, iscritte all'*Albo*, aventi i requisiti e i parametri tecnici delle seguenti specializzazioni:

1.1 Settore **AIB** dell'*Albo*: specializzazione "antincendio boschivo".

A tale settore possono accedere le squadre che svolgono prevalente attività Antincendio boschivo; le forme di individuazione delle stesse, ivi compresi i necessari parametri tecnici e operativi, vengono definiti dalla Regione del Veneto.

1.2 Settore **SAN** dell'*Albo*: specializzazione "medico sanitaria e sociale".

A tale settore possono accedere le squadre, con prevalente specializzazione medico/sanitaria, e con operatività utile ai fini delle emergenze di protezione civile (per es.: unità di intervento con attrezzature sanitarie campali e/o logistiche, ecc.). Le forme di individuazione delle stesse, ivi compresi i necessari parametri tecnici e operativi, vengono definiti dalla Regione del Veneto.

1.3 Settore **UC** dell'*Albo*: specializzazione "cinofila".

A tale settore possono accedere le squadre specializzate negli interventi di soccorso e ricerca, con unità cinofile specializzate.

1.4 Settore **SUB** dell'*Albo*: specializzazione "subacquea".

A tale settore possono accedere le squadre specializzate negli interventi di soccorso e ricerca subacquei.

1.5 Settore **NAV** dell'*Albo*: specializzazione "soccorso in acqua".

A tale settore possono accedere le squadre specializzate in interventi di soccorso e ricerca in acque interne ed in mare, con particolare riferimento ai protocolli operativi del volontariato con la Guardia Costiera.

Articolo 4 - Condizioni generali

1. La denominazione ufficiale, ovvero l'acronimo, dell'Organizzazione richiedente non dovrà dare adito a incertezze o problemi di identificazione e/o generare possibili confusioni con la denominazione di altre organizzazioni, strutture o enti, anche istituzionali; in particolare il vocabolo "comunale", inserito nella denominazione di una Organizzazione, costituisce prerogativa solo ed esclusivamente dei "Gruppi Comunali / intercomunali" di protezione civile.

Per analogia, lo stesso criterio vale per le qualificazioni "provinciale", "regionale", e "nazionale".

2. Non è consentito l'accesso all'*Albo* ad Organizzazioni ricollegabili direttamente a movimenti di tipo politico.

3. I Gruppi iscrivibili alla sezione B) devono essere coordinati da un Coordinatore Operativo, con funzioni di referente e responsabile tecnico del gruppo stesso.

4. Ciascuna Organizzazione iscritta alla sezione C) dell'*Albo* deve individuare e segnalare tempestivamente un referente cui potersi riferire per ogni necessità legata alle attività di protezione civile; il referente ha l'obbligo di comunicare ogni variazione significativa in merito alla composizione dell'organizzazione stessa.

5. Per ottenere l'iscrizione alla sezione D), almeno i 2/3 del personale volontario che si riconosce nel "coordinamento" richiedente deve risultare aderente a Organizzazioni già iscritte in altre sezioni dell'*Albo*. Si precisa che al personale volontario di Organizzazioni, eventualmente ancora non iscritte all'*Albo*, non possono ovviamente essere riconosciuti i benefici di legge.

6. Il responsabile di un "coordinamento" iscritto alla sezione D) ha l'obbligo di comunicare ogni variazione significativa in merito alla composizione delle Organizzazioni aderenti al "coordinamento" medesimo.

Articolo 5 - Domanda di iscrizione all'Albo

1. Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile operanti sul territorio della Regione del Veneto possono formulare durante tutto l'anno solare, domanda di iscrizione all'*Albo*, avvalendosi esclusivamente dello specifico modulo, predisposto dalla Regione del Veneto e recuperabile anche sul sito Internet della Regione: www.regione.veneto.it ovvero presso le Amministrazioni Provinciali.

La domanda consiste nella compilazione di un modulo cartaceo e di una serie di schede informatizzate; ad essa devono essere inoltre allegati una serie di documenti cartacei elencati nella domanda stessa.

2. L'inoltro, da parte delle Organizzazioni di volontariato e dei Gruppi Comunali di protezione civile, della domanda di iscrizione alle articolazioni provinciali dell'*Albo*, deve essere effettuato presso la Amministrazione Provinciale competente per territorio, e deve avvenire, oltre che via posta ordinaria, anche all'indirizzo di posta elettronica delle citate Amministrazioni. A tal fine, ogni Provincia deve attivare una apposita casella di posta elettronica, secondo le specifiche regionali.

3. L'inoltro della domanda, da parte di Organizzazioni nazionali o regionali, deve essere effettuato indirizzando la domanda stessa direttamente alla *Regione del Veneto, Direzione D.S. e Protezione Civile, Viale Paolucci 34, 30175 Venezia Marghera*; e deve avvenire, oltre che via posta ordinaria, anche all'indirizzo di posta elettronica: dir.prociv.volontariato@regione.veneto.it

4. Con riferimento alla L. 31.12.1996, n. 675 (tutela della privacy), si precisa che i dati forniti dalle Organizzazioni richiedenti, possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di protezione civile, sia dalla Regione del Veneto, sia dagli Enti facenti parte del Sistema regionale di protezione civile, nonché dal Dipartimento Protezione Civile nazionale.

Articolo 6 - Sottoscrizione della domanda

1. La domanda di iscrizione all'*Albo* deve essere sottoscritta dal responsabile e/o legale rappresentante della Organizzazione di volontariato di protezione civile.
2. Per i Gruppi Comunali di protezione civile, vale a dire istituiti con formale provvedimento dell'Amministrazione di riferimento, la domanda di iscrizione è sottoscritta dal Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa.

Articolo 7 - Requisiti minimali per l'inserimento in Albo

1. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. n. 58/84, così come modificata dalla L.R. n. 17/98, l'iscrizione all'*Albo* viene disposta sulla base della valutazione dei seguenti requisiti:
 - a) struttura organizzativa;
 - b) capacità logistica e affidabilità;
 - c) specifica esperienza e attività svolte;
 - d) reperibilità e telecomunicazioni;
 - e) rapporti formalizzati con Regione od enti locali di riferimento;
 - f) specializzazione operativa;
 - g) qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso;
 - h) partecipazione a corsi di formazione qualificati.
2. All'atto della richiesta d'iscrizione, pertanto, le Organizzazioni di Volontariato richiedenti dovranno tassativamente, pena la non ammissibilità, fornire alcuni elementi di dettaglio relativamente ai suddetti requisiti e più precisamente:

A. Struttura organizzativa.

- I. statuto e/o atto costitutivo (delibera istitutiva per i Gruppi Comunali) redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; in tali documenti dovrà apparire chiaramente la prevalente finalità di protezione civile dell'Organizzazione di volontariato, nonché l'esatta denominazione ufficiale dell'Organizzazione stessa;
- II. codice fiscale dell'Organizzazione;
- III. data di costituzione;
- IV. responsabile/legale rappresentante dell'Organizzazione, indicandone il nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo e riferimenti telefonici;
- V. numero degli iscritti e numero del personale effettivamente operativo, alla data di presentazione della domanda;
- VI. articolazione interna, numero e tipo delle squadre (4);
- VII. elenco degli iscritti con schede informatizzate riportanti, obbligatoriamente, per ciascun volontario: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, ruolo operativo ed eventuale specializzazione;
- VIII. copertura assicurativa, con definizione di premi e massimali;
- IX. sede e recapito segreteria;
- X. posizione giuridica e fiscale (per es. onlus, ecc.)
- XI. bilancio del biennio precedente su scheda informatizzata;
- XII. computers ed attrezzature informatiche in disponibilità dell'Organizzazione (tipo e sistema operativo utilizzato);
- XIII. proprietà dell'Organizzazione (immobili e beni mobili registrati).

4. All'interno di ciascuna Organizzazione di volontariato, deve essere prevista una articolazione in "squadre". Ogni squadra costituisce un *team* di lavoro, ovvero una unità operativa semplice, composta normalmente da un minimo di 4 ad un massimo di 6 elementi. In alcuni casi la composizione delle squadre, sia come composizione che come numero del personale operativo, potrà variare in funzione delle esigenze operative e delle specializzazioni. L'Organizzazione, di norma, deve garantire negli interventi in emergenza l'avvicendamento di almeno due squadre operative.

- B. Capacità logistica ed affidabilità.
- I. automezzi per trasporto di persone e materiali (scheda informatizzata con targa, modello, portata, ecc.);
 - II. dotazioni logistiche, comprendenti ad esempio:
 - a) tende, brandine, sacchi letto, ecc.
 - b) dotazioni campali;
 - c) unità abitative mobili, caravans, containers attrezzati, prefabbricati abitativi, ecc.
 - d) cucine da campo mobili, trasportabili, ecc.
 - e) unità logistiche mensa;
 - f) unità logistiche servizi igienici;
 - III. dotazioni tattiche comprendenti ad esempio:
 - a) automezzi speciali e da soccorso;
 - b) apparati radio (con specificate frequenze radio ed estremi di autorizzazioni e/o concessioni);
 - c) attrezzature varie;
 - d) dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
- C. Specifica esperienza e attività svolte.
- I. esperienze acquisite dall'Organizzazione nell'ambito di interventi di protezione civile effettuati in occasioni di rilevanti emergenze a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, con particolare considerazione alle attività svolte in coordinamento con la Regione del Veneto e le Province;
 - II. regolarità e frequenza (almeno due al mese) degli addestramenti finalizzati al mantenimento in prontezza operativa del personale;
 - III. attività di protezione civile effettuata nell'ambito di esercitazioni e/o manifestazioni;
 - IV. attività di promozione, sensibilizzazione e didattica, in materia di sicurezza e protezione civile.
- D. Reperibilità e telecomunicazioni.
- I. numero telefonico di reperibilità H24, con organizzazione interna di rintracciabilità e/o turnazione che garantisca la reperibilità;
 - II. dotazioni di attrezzature ed apparati di telecomunicazione (telefoni, cellulari, fax, sistemi cercapersone, apparati radio, e-mail, ecc.);
 - III. sistemi di allarme e/o allertamento;
 - IV. sistema di chiamata generale "a cascata".
- E. Rapporti con Regione ed Enti Locali.
- I. protocolli d'intesa, accordi formali e/o convenzioni stipulate dall'Organizzazione con strutture ed organismi istituzionali ed in particolare con la Regione del Veneto, con le Province e gli enti Locali di riferimento;
 - II. convenzioni e/o accordi stipulati con altre strutture appartenenti al "sistema di protezione civile".
- F. Specializzazione operativa.
- I. presenza di unità operative specializzate all'interno dell'Organizzazione;
 - II. specializzazioni particolarmente rilevanti dei componenti o di singole unità operative;
 - III. diversificazione operativa delle squadre dell'Organizzazione;
 - IV. presenza di unità operative integrate e autonome logisticamente, tali da costituire una struttura del tipo "colonna mobile".
- G. Qualificazione dei componenti e delle dotazioni in uso.
- I. personale addestrato e/o significativamente preparato nell'affrontare eventi di protezione civile;
 - II. personale dotato di equipaggiamenti di protezione individuale, D.P.I., rispondenti alle normative in materia di sicurezza;
 - III. dotazioni di Organizzazione e/o organizzazione con elevati standard qualitativi;
 - IV. mezzi, attrezzature e materiali in dotazione, di particolare e riconosciuta qualità tecnologica.

- H. Partecipazione a corsi di formazione.
- I. frequenza a corsi di formazione in materia di protezione civile, organizzati e/o patrocinati dalle Province, e dalla Regione del Veneto, ovvero da altri organismi ed enti abilitati;
 - II. frequenza a corsi specialistici di comprovata qualità o a corsi organizzati dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - III. corsi gestiti a cura della stessa Organizzazione;
 - IV. attività di docenza in materia di protezione civile effettuata da componenti dell'Organizzazione.
3. Si rileva che, ai fini dell'ammissione all'*Albo*, è da considerarsi minimale ed inderogabile il possesso di tutti i seguenti requisiti:
- 1) personale operativo in numero tale da garantire almeno la turnazione tra due squadre;
 - 2) dotazioni tattico-logistiche sufficienti a garantire l'autonomia operativa di minimo una squadra per non meno di 48 ore;
 - 3) numero telefonico di reperibilità H24, con idonea organizzazione interna del personale;
 - 4) partecipazione dei volontari ad almeno un "corso base per volontari di protezione civile", di durata non inferiore a 40 ore;
 - 5) Organizzazione costituita da almeno 2 anni, con comprovata attività operativa.

Articolo 8 - Istruttoria

1. Le domande di iscrizione all'*Albo*, pervenute alle Amministrazioni provinciali, sono istruite a cura di ciascuna Struttura provinciale competente in materia di Protezione Civile e di territorio.
2. Le domande presentate da Organizzazioni nazionali e/o regionali, sono invece oggetto di istruttoria da parte della Regione del Veneto.
3. Nel caso in cui la domanda presentata sia parziale ovvero incompleta, potranno essere richiesti elementi integrativi direttamente all'Organizzazione richiedente: tali integrazioni andranno inviate tassativamente entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della domanda di iscrizione. Nel frattempo sono sospesi i termini di seguito indicati.
4. L'istruttoria in argomento deve essere completata, di norma, entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda.

Articolo 9 - Commissione

1. E' costituita una "*Commissione tecnica per l'Albo dei Gruppi Volontari di P.C.*", a livello regionale e provinciale, (di seguito denominata "*Commissione*").
Il parere della Commissione è consultivo e la Commissione è così composta:
2. **Composizione della Commissione**
- 2.a Commissione a livello Provinciale:
 - Il Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Protezione Civile, o suo delegato, con funzioni di Presidente Coordinatore della Commissione provinciale stessa;
 - Il Funzionario provinciale preposto all'istruttoria delle richieste di iscrizione all'*Albo*, quale relatore tecnico della Commissione;
 - Il Dirigente del Servizio Prevenzione rischi ed Emergenze della Regione del Veneto, o suo delegato;
 - Due rappresentanti del Volontariato di Protezione Civile della Provincia, designati dalle Organizzazioni di Volontariato già iscritte all'*Albo*.

La nomina, di competenza della Giunta Provinciale, ha durata della Legislatura e la procedura di rinnovo si deve concludere entro i primi sei mesi. Tale termine vale anche in fase di prima applicazione.

- Un Funzionario della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, per i necessari raccordi con gli adempimenti connessi alla L.R. 40/92;

Inoltre partecipano facoltativamente, secondo il criterio di competenza per materia:

- Un Funzionario individuato dalla Direzione Regionale per le Foreste, per i necessari raccordi con le attività del Volontariato specializzato in A.IB.;
- Un Funzionario della Direzione Regionale Servizi Sanitari, per i necessari raccordi con le attività del Volontariato specializzato in interventi sanitari;

2.b Commissione a livello Regionale:

- Il Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, o suo delegato, con funzioni di Presidente Coordinatore della Commissione stessa;
- Un Funzionario competente in materia di Volontariato di Protezione Civile, quale relatore tecnico della Commissione;
- Due referenti in rappresentanza delle Province del Veneto – Settore Protezione Civile;
- Due rappresentanti del Volontariato di Protezione Civile della Regione, designati dalle Organizzazioni di Volontariato maggiormente rappresentative, già iscritte all'*Albo*.

La nomina, di competenza della Giunta Regionale, ha durata della Legislatura e la procedura di rinnovo si deve concludere entro i primi sei mesi. Tale termine vale anche in fase di prima applicazione.

- Un Funzionario della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, per i necessari raccordi con gli adempimenti connessi alla L.R. 40/92;

Inoltre partecipano facoltativamente, secondo il criterio di competenza per materia:

- Un Funzionario individuato dalla Direzione Regionale per le Foreste, per i necessari raccordi con le attività del Volontariato specializzato in A.IB.;
- Un Funzionario della Direzione Regionale Servizi Sanitari, per i necessari raccordi con le attività del Volontariato specializzato in interventi sanitari;

3. *Procedure*

Per l'iscrizione all'*Albo*, la Commissione Provinciale e Regionale debbono seguire, per le rispettive competenze, le seguenti procedure:

3.a Commissione a livello Provinciale – Procedure:

- Verifica e pre-istruttoria delle domande (requisiti generali di ammissibilità, completezza della documentazione, ecc.) a cura della Struttura provinciale competente in materia di Protezione Civile;
- Convocazioni a cura del Dirigente della competente Struttura provinciale di Protezione Civile, con contestuale trasmissione dell'O.d.G. della riunione ai partecipanti;
- Riunione valida con la presenza del Presidente/ Coordinatore e di almeno tre componenti;
- Relazione a cura della Struttura provinciale di Protezione Civile;
- votazione delle proposte del relatore;
- In caso di parità nella votazione, prevalenza del voto del Coordinatore;
- Verbalizzazione a cura della Struttura provinciale di Protezione Civile;
- Formalizzazione, con apposito atto amministrativo del Dirigente della Struttura provinciale competente in materia di Protezione Civile, dell'esito positivo o negativo dell'istanza, con le motivazioni dello stesso;
- Trasmissione dell'atto provinciale in Regione, per la presa d'atto dello stesso e pubblicazione sul BUR.

3.b Commissione a livello Regionale – Procedure:

- Verifica e pre-istruttoria delle domande (requisiti generali di ammissibilità, completezza della documentazione, ecc.) a cura dell'Ufficio Volontariato della Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - Convocazioni a cura del Dirigente della competente Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile con contestuale trasmissione dell'O.d.G. della riunione;
 - Riunione valida con la presenza del Presidente e di almeno tre componenti;
 - Relazione a cura del Responsabile dell'Ufficio Volontariato della Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - votazione delle proposte del relatore;
 - In caso di parità nella votazione, prevalenza del voto del Coordinatore;
 - Verbalizzazione a cura della Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile;
 - Formalizzazione, con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, dell'esito positivo o negativo dell'istanza, con le motivazioni dello stesso.
4. In caso di esito negativo, viene comunicata all'Organizzazione la non idoneità, indicandone le motivazioni; avverso tale decisione è ammesso ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Provinciale ovvero, per le domande presentate alla Regione, al Presidente della Giunta regionale.
5. Il Dirigente della Struttura Provinciale competente in materia di Protezione Civile ovvero il Dirigente regionale competente, quali responsabili dei rispettivi procedimenti amministrativi, nel caso in cui l'istruttoria si concluda con esito positivo ovvero negativo, decretano l'iscrizione all'*Albo* della Organizzazione richiedente ovvero il diniego della stessa.
6. L'atto amministrativo della Provincia viene trasmesso in Regione. Il Dirigente della struttura regionale competente, prende atto della determina provinciale, e decreta l'iscrizione all'*Albo* ovvero il diniego, dando comunicazione all'Organizzazione stessa entro 15 giorni; il provvedimento viene quindi trasmesso per la pubblicazione nel B.U.R. - Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Articolo 10 - Obblighi delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile - Cancellazione

1. Le Organizzazioni di volontariato iscritte all'*Albo* devono fregiarsi degli stemmi, del logo della Protezione Civile Regionale e dei tesserini personali con le caratteristiche individuate con successivo provvedimento di Giunta regionale.
2. L'utilizzo dei citati marchi va effettuato sui capi di abbigliamento di servizio, sui principali dispositivi di protezione individuale, sulle insegne, sulle principali attrezzature nonché sui mezzi di protezione civile in dotazione.
3. Le Organizzazioni si impegnano ad adeguare, anche gradualmente, le "dotazioni di protezione individuale" - D.P.I., alle caratteristiche e agli *standards* già fissati dalla Giunta regionale.
4. L'utilizzo dei citati stemmi, nonché del tesserino personale da parte di soggetti e/o organizzazioni non iscritte all'*Albo*, ovvero da parte di terzi, è esplicitamente vietato e costituisce violazione alle presenti direttive.
5. Le Organizzazioni iscritte all'*Albo* si impegnano a proporre annualmente, alla Regione e alla Amministrazione Provinciale competente per territorio, il calendario delle esercitazioni e/o manifestazioni programmate con valenza intercomunale e provinciale. Con apposito provvedimento vengono definite le linee programmatiche regionali.
6. Di norma, gli aggiornamenti delle schede informatizzate dovranno avere minimo cadenza annuale, con l'eccezione delle variazioni in merito all'organigramma dell'Organizzazione ed alla tabella di reperibilità, per i quali il termine di comunicazione viene ridotto a 10 giorni dalla variazione.
7. Il mancato aggiornamento o la mancata conferma degli elementi di cui all'articolo 7 delle presenti direttive, per più di tre anni, comportano la diffida all'Organizzazione ad adempiervi entro 30 giorni e, in mancanza di riscontro, la cancellazione dell'Organizzazione stessa dall'*Albo*.

Articolo 11 - Direttive disciplinari

1. Le Organizzazioni di volontariato iscritte all'*Albo* sono tenute a rispettare, sia complessivamente, sia attraverso ciascun singolo componente, regole disciplinari che favoriscano il buon andamento delle azioni della Protezione Civile Regionale.
2. Ciascun volontario di protezione civile, nell'espletamento della propria attività di servizio, deve adottare una condotta personale degna della organizzazione cui aderisce; in particolare deve:
 - tenere un comportamento professionale e comunque improntato alla massima serietà, disponibilità e impegno;
 - attenersi diligentemente alle disposizioni e alle direttive impartite dai competenti organi superiori;
 - favorire l'efficacia delle azioni di protezione civile, anche attraverso il proprio atteggiamento improntato ai principi dell'autoprotezione e della solidarietà.
3. Il responsabile di ciascuna Organizzazione di volontariato ha l'onere del controllo della condotta del personale volontario aderente.
4. Lo statuto istitutivo dell'Organizzazione dovrà prevedere idonee sanzioni disciplinari per gli aderenti, il cui comportamento non sia conforme ai principi sopra indicati; qualora non sia già previsto, lo statuto dovrà essere adeguato entro un anno dalla data di iscrizione all'*Albo*.

Articolo 12 - Verifiche

1. La Giunta regionale, avvalendosi di funzionari della Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile, nonché le Amministrazioni Provinciali, per le rispettive competenze, hanno la facoltà di eseguire verifiche e ispezioni presso le Organizzazioni di volontariato iscritte all'*Albo*.
2. Tale attività è finalizzata in via prioritaria alla verifica dei requisiti dichiarati per l'iscrizione, alla valutazione della prontezza operativa dell'Organizzazione, al rispetto delle direttive disciplinari.
3. L'esito delle verifiche, verbalizzato in contraddittorio, costituisce elemento di valutazione di idoneità dell'Organizzazione, anche ai fini della conferma dell'iscrizione all'*Albo*.

Articolo 13 - Anagrafe delle Organizzazioni - Disposizioni transitorie e generali

1. Le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che, pur non avendo idonei requisiti per l'iscrizione all'*Albo*, rispondono alle caratteristiche generali di cui all'articolo 9 della legge regionale 27.11.1984, n.58 e successive modificazioni e integrazioni, possono in ogni caso formulare domanda di iscrizione all'*Albo*, ma vengono registrate in un'apposita "*Anagrafe delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile*", (di seguito denominata sinteticamente "*Anagrafe*"), tenuta a margine dell'*Albo* stesso.

La registrazione all'*Anagrafe* ha una durata massima di tre anni, salvo richiesta di proroga o di iscrizione all'*Albo*.

2. Alle Organizzazioni registrate nell'*Anagrafe* non si applicano obblighi e benefici previsti per le Organizzazioni dell'*Albo*; tali Organizzazioni possono espletare, di norma, la propria attività solo ed esclusivamente all'interno dell'ambito territoriale del Comune sede dell'Organizzazione.
3. La Regione, ovvero le Province, possono richiedere l'intervento delle Organizzazioni iscritte all'*Anagrafe*, con la finalità di coinvolgere le Organizzazioni stesse in un processo di crescita e di formazione a livello di esperienza operativa.

Eccezionalmente quindi tali Organizzazioni iscritte all'*Anagrafe*, dopo aver fatto la dovuta formazione, possono però operare su autorizzazione della Provincia, ovvero della Regione Veneto, (secondo i criteri di competenze di cui all'articolo 5), anche al di fuori del proprio territorio comunale, ma all'interno del territorio del proprio Distretto o Ambito territoriale omogeneo, in abbinamento ad una Organizzazione iscritta all'*Albo*, a seguito di emergenze, eventi particolari ed anche esercitazioni. In tali casi si possono applicare i benefici di legge.

4. La documentazione relativa alle Organizzazioni iscritte all'*Albo* o registrate all'*Anagrafe* viene trasmessa alla Direzione Regionale Servizi Sociali per l'istruttoria volta all'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge regionale 30.8.1993, n.40.

Articolo 14 - Contributi finanziari alle Organizzazioni

1. L'azione di sostegno finanziario attuata dalla Giunta regionale nei confronti del volontariato di protezione civile, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è riservata alle Organizzazioni iscritte all'*Albo*.
 2. A tali Organizzazioni possono essere riconosciuti contributi diretti a fronte di programmi di sviluppo e ottimizzazione della struttura logistica, operativa e di pronto intervento dei Organizzazione, sulla base di "progetti finalizzati" attivati dalla Giunta regionale.
 3. Le Organizzazioni possono altresì presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, documentate iniziative in linea con le finalità della L.R. n. 58/84 e con la programmazione regionale nel settore della protezione civile, al fine di acquisire un contributo finanziario a carico del bilancio regionale; in tale ambito saranno prioritariamente considerate le iniziative che prevedano la partecipazione finanziaria di Enti locali o di altri enti pubblici o soggetti privati.
 4. Le Organizzazioni di Volontariato, iscritte all'*Albo*, devono comunicare annualmente, utilizzando le schede informatizzate regionali, alla Provincia ed alla Regione gli eventuali contributi ricevuti da terzi, siano essi Enti Locali, Istituzioni Finanziarie, Fondazioni, Imprese, privati ecc..
 5. Al fine di consentire una ottimizzazione delle risorse, all'interno del sistema regionale di Protezione Civile, Province e Comuni si coordinano con la Regione in ordine alla ripartizione dei contributi da erogarsi, in relazione alle necessità del territorio.
-